

## ALLEGATO N. 2

### PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART: 13 DEL D. LGS. N. 545/1992

Il comma primo dell'art.13 del D.Lgs. n.545/1992 è così sostituito:

#### Art. 13, comma 1, d. lgs. n. 545/1992 *Trattamento economico*

NORME DA MODIFICARE	PROPOSTA
<p>1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.</p>	<p><i>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle Finanze, è rideterminato, con cadenza esaennale, l'ammontare del compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie. Indipendentemente dall'anzidetta rideterminazione, il predetto trattamento è adeguato di diritto, ogni triennio, con il sistema disciplinato dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificati dall'art.2 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27. In sede di prima applicazione delle disposizioni precedenti, da effettuarsi entro il 30 maggio 2016, la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, nella misura del 100 per cento della variazione del trattamento economico già riconosciuta ai magistrati ordinari in applicazione dell'anzidetto criterio di adeguamento. Per i successivi trienni la percentuale dell'adeguamento prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 maggio del primo anno di ogni triennio, e comunque a seguito della determinazione effettuato a riguardo dei magistrati ordinari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze.</i></p>

## RELAZIONE

Il trattamento economico dei magistrati tributari è attualmente regolato dall'art. 13 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e da un decreto del Ministro delle finanze, concernente i compensi per il 2002, emanato il 28 giugno 2002.

Con il citato decreto ministeriale, in esecuzione del disposto di cui all'art. 13 del citato D. L.vo n. 545/92, sono stati determinati per il 2002 i seguenti compensi mensili:

€ 415,00 per il Presidente di commissione; € 363,00 per il Presidente di sezione; € 337 per il Vicepresidente di sezione; € 311,00 per il giudice.

Si tratta oggi di regolamentare con provvedimento normativo una cornice codificata, all'interno della quale si collochi l'esercizio della discrezionalità di normazione secondaria volta a riconfigurare l'ammontare della parte fissa del trattamento economico spettante al giudice tributario onde evitare che possano crearsi lunghi periodi di assenza normativa idonea ad apparire come disattenzione ed inadempienza.

Ma si tratta anche di restituire all'ammontare del trattamento economico fisso il potere di acquisto che esso aveva all'origine, senza che ciò possa significare un onere per le casse statuali diverso e maggiore rispetto a quello che consiste nel semplice ripristino dell'originario valore intrinseco della moneta.

Il prospettato adeguamento del potere di acquisto del compenso fisso dovuto ai giudici tributari, ancora largamente al di sotto di una retribuzione appena decorosa dell'impegnativa e gravosa attività giudiziaria, quale oggi è diventata, costituisce un primo segnale di attenzione al disagio sempre più acuto avvertito dalla categoria -il cui trattamento economico è ampiamente inferiore a quello previsto per qualsiasi altro giudice onorario, nonostante l'importanza della funzione esercitata avente ad oggetto interessi di valenza costituzionale- senza costituire deroga agli indirizzi generali in tema di calmieramento delle retribuzioni del pubblico impiego.

Si tratta anche e soprattutto di prevedere un meccanismo automatico di adeguamento, a valere per il futuro, che introduca quella essenziale garanzia dell'assetto costituzionale della Magistratura Tributaria, alla stessa stregua delle altre, siccome è stato espressamente riconosciuto imprescindibile dalla sentenza n. 238/1990 della Corte Costituzionale, anche al fine di eliminare una delle più evidenti ragioni per effetto delle quali la medesima Corte Costituzionale potrebbe essere indotta a dichiarare non conforme ai principi costituzionali l'attuale status economico e normativo dell'ordine giudiziario tributario, siccome è stata sollecitata a fare dalla nota ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.